



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

# **REGOLAMENTO**

# **COMUNALE**

# **POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 28/01/2013  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2015  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 12/11/2020

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni

### **TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO**

#### *Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità*

- Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 5 Lancio di liquidi, sassi e altri oggetti
- Art. 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- Art. 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art. 8 Precauzioni per talune attività eseguite con modalità che comportano interessamento di spazi pubblici
- Art. 9 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art.10 Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulento e per le aree di cantiere
- Art.11 Sicurezza degli edifici pubblici e privati – Edilizia residenziale pubblica
- Art.12 Sgombero neve
- Art.13 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art.14 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
- Art.15 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

#### *Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro*

- Art.16 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art.17 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art.18 Contrasto al fenomeno della prostituzione
- Art.19 Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate
- Art.20 Esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art.21 Recinzione e manutenzione terreni
- Art.22 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti
- Art.23 Decoro dei fabbricati, scritte sui muri
- Art.24 Giardini, parchi, aree verdi e fontane
- Art.25 Corsi d'acqua

#### *Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone*

- Art.26 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art.27 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art.28 Rumori e schiamazzi per le strade
- Art.29 Dispositivi acustici antifurto
- Art.30 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
- Art.31 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

#### *Capo IV Mestieri e attività lavorative*

- Art.32 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art.33 Obbligo di vendita delle merci esposte e uso dei bagni
- Art.34 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art.35 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
- Art.36 Mestieri ambulanti e artisti di strada
- Art.37 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
- Art.38 Locali di noleggio di velocipedi
- Art.39 Conduzione di veicoli a trazione animale
- Art.40 Volantinaggio e distribuzione di oggetti a scopo pubblicitario

### **TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

- Art.41 Funzioni di vigilanza
- Art.42 Sanzioni
- Art.43 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.44 Pubblicità
- Art.45 Abrogazioni ed altri riferimenti normativi

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.  
Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
1. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: per *sicurezza urbana* un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale mentre per *incolumità pubblica* si intende l'integrità fisica della popolazione;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le

dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

#### **ART. 3 – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini, all'interno o all'esterno dei locali stessi, l'aggregazione di un numero considerevole di persone che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle aree di occupazione del suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o ai clienti del proprio locale.
5. L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, fatte salve le sanzioni previste, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art.43.
6. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, sono tenuti ad imporre prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
7. Per quanto attiene alla videosorveglianza si rimanda direttamente al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2009.

#### **ART. 4 – PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e agli arredi o ai veicoli pubblici, ai monumenti e a quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi ove sia espressamente consentito.

#### **ART. 5 - LANCIO DI LIQUIDI, SASSI E ALTRI OGGETTI**

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

#### **ART. 6 – PERICOLO DI INCENDI, ESALAZIONI MOLESTE**

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, ad una distanza non inferiore a 250 metri dagli edifici abitati, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi deposito di materiale combustibile ed infiammabile, è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dei soli giorni feriali, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.
2. Fermo restante l'obbligo di osservanza delle disposizione di cui al comma 1, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino al suo completo spegnimento.
3. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiali che possano costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
4. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
5. In caso di incendio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del codice penale.

#### **ART. 7 – ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI**

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati.

## **ART. 8 – PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ ESEGUITE CON MODALITÀ CHE COMPORTANO INTERESSAMENTO DI SPAZI PUBBLICI**

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed i manufatti o le attrezzature esposte al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni, a confine dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

## **ART. 9 - TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI**

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

## **ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE POLVERULENTO E PER LE AREE DI CANTIERE**

1. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali, che per loro natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
2. I veicoli destinati al trasporto di inerti materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizioni che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilascio di fango e a dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, di cave o stradali devono moderare la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.
3. I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente devono porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti devono essere dotati di corretto sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue affinché le stesse non dilagino sul suolo pubblico. Gli stessi responsabili devono provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli.

## **ART. 11 – SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza dal punto di vista igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili, per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti,
3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito della violazione di detto divieto potrà sempre essere disposto il sequestro dei macchinari e delle attrezzature. Il Sindaco potrà inoltre ordinare, con specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o di parte di essi. Analogamente si procederà per i locali abusivamente adibiti a dimora pur non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero di soggetti tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti atti ad evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive o danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
6. La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 42.

## **ART. 12 SGOMBERO NEVE**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze (come ad esempio alberi), nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, dei terrazzi o di altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e sui cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

### **ART. 13 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI**

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente, e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. Nei luoghi pubblici o aperto al pubblico o di pubblico uso, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

### **ART. 14 – CONDUZIONE SICURA E CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI**

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, e da non poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per eventuali danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale con successivo addebito al proprietario di tutte le spese sostenute. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e in luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.
3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. La presente

disposizione non trova applicazione nel caso di soggetto non vedente accompagnato da cane guida.

## **ART. 15 – FREQUENTAZIONE DI SPAZI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE**

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pile dei ponti od ogni altro luogo ove possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità.

## **CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

### **ART. 16 – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO**

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque di causare, col comportamento tenuto nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25.09.2012, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici e/o delle private dimore.

### **ART. 17 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE**

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a. compiere atti che possano offendere la pubblica decenza come soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - b. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
  - c. sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, tranne nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire

- in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o attrezzature varie, il suolo pubblico;
- d. avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, creare intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causare disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali anche effettuando questua con o senza raccolta firme, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: al verificarsi delle suddette circostanze, gli animali saranno sequestrati a cura degli organi di polizia con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute;
  - e. vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi dell'ospedale;
  - f. lavare i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
  - g. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi e nelle circostanze autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
  - h. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
  - i. insozzare le pubbliche strade gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;
  - j. praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;
  - k. incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali, o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
  - l. apporre cartelli pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sui segnali stradali, in corrispondenza delle aree di intersezione e comunque ove venga ridotta la visibilità per gli utenti della strada;
  - m. tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
  - n. sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
  - o. depositare, fatto salvo quanto dettato dal successivo art. 24 comma 1 lett. h, oggetti di qualsiasi tipo, cibi o liquidi destinati all'alimentazione di animali, anche se posti in ciotole o contenitori di qualunque genere, nei terreni di proprietà comunale senza autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

## **ART. 18 - CONTRASTO AL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE**

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.

1. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PER SODDISFARE ESIGENZE DI PERNOTTAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE ATTREZZATE**

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
3. Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
4. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

#### **ART. 20 - ESECUZIONE DI GIOCHI IN LUOGO PUBBLICO**

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

#### **ART. 21 - RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI**

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie, e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno, pericolo o pregiudizio o per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso ad un'altezza non superiore ai 20 cm in modo da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti, proliferazione di animali sgraditi o portatori di malattie.
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

#### **ART. 22 - TENDE, LUCI, INSEGNE, MOSTRE, VETRINE, TARGHE E MONUMENTI**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzata dal Comune.
4. L'Amministrazione Comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

#### **ART. 23 - DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI**

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 22, sulle facciate o altre parti dei fabbricati del Centro Storico visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza addebitandone le spese agli autori ove identificati.
4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

#### **ART. 24 - GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI E FONTANE**

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
  - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto o arredo ivi posto a pubblico uso od ornamento;
  - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
  - c) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
  - d) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
  - e) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto; il loro utilizzo è comunque vietato a soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui essi sono destinati;
  - f) giocare con la palla;
  - g) consentire l'accesso agli animali;
  - h) depositare cibi o liquidi, anche se posti in ciotole o contenitori di qualunque genere, destinati all'alimentazione di animali;
  - i) abbandonare e/o depositare rifiuti o oggetti di qualsiasi tipo.

#### **ART. 25 - CORSI D'ACQUA**

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua insistenti all'interno del territorio comunale, è vietato:
  - a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;

- b) compiere opere di qualsiasi tipo;
  - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
  - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica.
  - e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
  - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
  - g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.
- Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione.

### **CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### **ART. 26 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE**

1. I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. E' in particolare vietato dalle ore 24.00 alle ore 07.30 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete.
4. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
5. Per l'espletamento di lavori edili in edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere e per tutte le attività lavorative rumorose sono da rispettarsi nei giorni feriali i seguenti orari: 07:30 / 12:00 e 14:00 / 19.30.
6. Nei giorni festivi, fatti salvi i casi di oggettiva urgenza, le attività lavorative rumorose sono consentite solo dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19:00.
7. Possono essere accordate specifiche deroghe da parte del Comando di Polizia Municipale per comprovate urgenze connesse alla tipologia del lavoro a condizioni che si tratti di interventi di pubblico interesse.
8. Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.

## **ART. 27 – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO**

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 26. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.30 salvo specifica autorizzazione.
2. Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43.

## **ART. 28 – RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 27, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 26, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 07.30 salvo specifica autorizzazione
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

## **ART. 29 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

## **ART. 30 - EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA VEICOLI A MOTORE**

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

## **ART. 31 – DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI**

1. E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare sugli stessi e di assumere tutti gli accorgimenti idonei perché non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti, ecc. Gli organi di Polizia, oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffidano il medesimo, formalmente, affinché ponga in condizioni l'animale di non arrecare ulteriormente disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnalano il caso al Servizio Veterinario perché l'animale sia posto sotto custodia, previa emanazione di specifica ordinanza sindacale.

## **CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE**

### **ART. 32 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

### **ART. 33 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E USO DEI BAGNI**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione degli stessi a chiunque ne faccia richiesta.

### **ART. 34 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA**

1. La merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce possa recare offesa al decoro pubblico.
5. E vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

### **ART. 35 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE**

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **ART. 36 - MESTIERI AMBULANTI E ARTISTI DI STRADA**

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

### **ART. 37 - PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
  - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
  - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.
6. I circhi che intendono installare le proprie strutture nel territorio comunale, prima del ritiro dell'autorizzazione, debbono versare presso il Comando di Polizia Municipale una cauzione in contanti pari ad Euro 2.000 a garanzia del rispetto delle disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme sulle pubbliche affissioni. Tale somma è immediatamente restituita previa verifica delle condizioni dell'area occupata e della corretta rimozione e/o della fissione del materiale pubblicitario installato.

### **ART. 38 - LOCALI DI NOLEGGIO DI VELOCIPEDI**

1. Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura e di velocipedi senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.
2. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato.
3. Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

### **ART. 39 - CONDUZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE**

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3. I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

#### **ART. 40 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI A SCOPO PUBBLICITARIO**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire qualsiasi oggetto a scopo pubblicitario, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia e al decoro del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Eventuali oggetti distribuiti a scopo promozionale o pubblicitario devono essere tali da garantire il rispetto della pubblica decenza e da non recare pregiudizio alla sicurezza urbana e alla pubblica incolumità.
3. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali, o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

#### **TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

##### ***CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI***

#### **ART. 41 – FUNZIONI DI VIGILANZA**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n.689
2. I componenti del Corpo di Polizia Municipale e tutti gli appartenenti ai Corpi di cui al primo comma possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle medesime.
3. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito.

5. Perdurando la condotta vietata, o gli effetti negativi ad essa conseguenti, il Responsabile della Polizia Municipale emana specifico provvedimento con il quale ingiunge al contravventore di adottare tutti i comportamenti atti a far cessare l'attività vietata ed a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente la violazione.
6. Qualora il contravventore non ottemperi nel termine perentorio indicato nel provvedimento, si procede ad esecuzione d'ufficio previa diffida da inviarsi al contravventore almeno tre giorni prima; la diffida deve contenere l'indicazione della somma occorrente per l'attuazione della procedura.
7. Le spese sostenute e debitamente documentate sono recuperate con successiva ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Responsabile della Polizia Municipale a carico del contravventore.

#### **ART. 42 – SANZIONI**

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
- 1-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 14 comma 5 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
3. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere mostrato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
4. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria obblata ovvero determinata secondo le modalità previste al primo, secondo e terzo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale, a seconda della gravità del fatto, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4-bis del presente regolamento.
- 4-bis. Nel caso di recidiva della violazione di cui all'art. 14 comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere maggiorata di Euro 100,00, di Euro 150,00, di Euro 200,00, fino al raggiungimento del massimo edittale, a seconda della gravità del fatto.
5. La maggiorazione della sanzione per recidiva può essere disposta esclusivamente con ordinanza – ingiunzione.
6. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile della Polizia Municipale.

#### **ART. 43 – PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E AI LOCALI OVE SI ESERCITANO LE ATTIVITÀ AUTORIZZATE.**

1. L'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 44 – PUBBLICITA’**

1. Il presente Regolamento, al fine di favorire un processo di integrazione tra le varie comunità presenti nel territorio comunale, dovrà essere tradotto in lingua inglese.
2. E’ disposta la pubblicazione all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell’Ente e sugli spazi destinati alle pubbliche affissioni mediante manifesto informativo.

##### **ART. 45 – ABROGAZIONI ED ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - a. il regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Comunale il 13.12.1925, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 12 gennaio 1926;
  - b. ogni altra disposizione incompatibile con l’oggetto della presente regolamentazione.